

ROMA



Protocollo RC n. 37890/2022

Deliberazione n. 111

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 44

Seduta Pubblica del 6 giugno 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno martedì 6 del mese di giugno, alle ore 14,07 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,36 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,03 – la Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Pappatà Claudia, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

154^a Proposta (Dec. G.C. n. 97 del 22 dicembre 2022)

Legge 23.12.1998, n. 448, art. 31 commi da 45 a 49. Autorizzazione alla trasformazione in diritto di piena proprietà del regime giuridico di alloggi realizzati in 17 Piani di Zona ex lege 18.04.1962 n. 167 e già oggetto di concessione in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865.

Premesso che

la L. 22 ottobre 1971 n. 865, recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" ha modificato e integrato, tra l'altro, la L. 16 aprile 1962 n. 167, recante "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare";

la medesima L. 22 ottobre 1971 n. 865, all'art. 35, ha previsto che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata L. 16 aprile 1962 n. 167 possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ad alcune categorie di cittadini;

l'art.3 comma 63 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato modifiche all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

la L. 23 dicembre 1998, n. 448 contenente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, anche nel testo tuttora vigente, all’art. 31 offre ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree comprese nei P.E.E.P già concesse in diritto di superficie ex art. 35 della L. 865/1971 e ciò relativamente ad alloggi e loro pertinenze;

Roma Capitale, nel tempo, con vari provvedimenti ha avviato la cessione delle aree comprese nei P.E.E.P.; in particolare, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 31 marzo 2003 portante “Cessione in proprietà ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448 art.31 commi da 45 a 50 delle aree comprese nei Piani di Zona approvati in attuazione delle L. 18 aprile 1962 n. 167, già concesse in diritto di superficie ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 35, comma quarto”, il Comune di Roma ha autorizzato le cessioni (trasformazioni del diritto di superficie) in diritto di piena proprietà degli alloggi in favore dei titolari superficiali che ne avessero fatto richiesta e ciò solo ed esclusivamente riguardo una prima aliquota di aree di alcuni PP.ZZ. relativi al I e II P.E.E.P, ponendo come elemento valutativo, per tale scelta, i piani di zona che fossero al tempo già interamente acquisiti al patrimonio comunale;

più in particolare, con la suddetta deliberazione n. 54/2003, è anche stata autorizzata la sostituzione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 e precedentemente all’entrata in vigore della L. 17 gennaio 1992, n. 179, con la Convenzione di cui all’art. 8, commi primo, quarto e quinto della L. 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni essenziali:

- a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della L. n. 10/1977, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della Convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova Convenzione;
- b) in cambio di un corrispettivo per alloggio edificato calcolato ai sensi del comma 48 della succitata L. n. 448/1998;

con Deliberazione n. 55 del 25 luglio 2011, l’Assemblea Capitolina, nel confermare la volontà, come delineata nel precitato provvedimento, di procedere alla cessione in proprietà delle aree comprese nei PP.ZZ. di cui alla L. n. 167/1962 concesse in diritto di superficie, ha provveduto all’aggiornamento di alcune stime già approvate ed ha approvato le stime relative ad ulteriori Piani di Zona;

con successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 297 del 19 ottobre 2012, nel confermare che l’effettiva cessione (trasformazione) delle aree potrà avvenire solo previa acquisizione al patrimonio indisponibile di Roma Capitale di tutte le aree costituenti il singolo piano di zona e sempreché si sia provveduto al pagamento di tutte le indennità dovute per l’acquisizione medesima, sono state autorizzate le cessioni (trasformazioni) di beni localizzati in ulteriori piani di zona alle condizioni indicate nel dispositivo del medesimo provvedimento;

con successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 240 del 22 maggio 2013, è stato, tra l’altro, approvato l’aggiornamento della stima per la trasformazione in diritto di proprietà delle aree assegnate in diritto di superficie nel P.Z. Laurentino con

conseguente possibilità di trasformazione del regime giuridico - diritto reale degli immobili a ciò legittimati in tale piano di zona;

a seguito della emanazione delle suddette deliberazioni di autorizzazione alla “trasformazione”, i piani di zona che finora questa Amministrazione ha posto in lavorazione per la cessione (trasformazione) delle aree, risultano attualmente essere 14 (quattordici), ma con la precisa volontà, di volta in volta ribadita nei suddetti provvedimenti, di procedere alla cessione progressiva delle aree di altri piani di zona compatibilmente con il completamento e la definitività della procedura di acquisizione delle relative aree al patrimonio indisponibile capitolino e correlata definizione o bilancio definitivo dei costi sostenuti dell’Amministrazione per l’acquisizione di ciascun piano;

in virtù della Deliberazione del Commissario Straordinario - adottata con i poteri dell’Assemblea Capitolina - n.40 del 6 maggio 2016, sono stati altresì anche approvati i criteri per la determinazione del valore venale delle aree P.E.E.P. per la cessione in proprietà delle aree (oltre che per la correlata “affrancazione” dai vincoli su tali beni convenzionalmente sussistenti).

Pertanto, sulla base dei provvedimenti suddetti, ad oggi i piani di zona per i quali è stato possibile attivare il meccanismo di “trasformazione” risultano essere i seguenti:

Piano di Zona	Denominazione
10V	Acilia
C14	Casal Boccone
D4	Casale del Castellaccio
23	Casilino
11V	Dragoncello
38	Laurentino
53	Palocco
5	Serpentara II
46	Spinaceto
47-48	Tor De Cenci
C1	Torraccia
B32	Torresina
80	Torvecchia II
6	Val Melaina

da ultimo, con provvedimento dell’Assemblea Capitolina n. 10 dell’1 febbraio 2022, Roma Capitale ha deliberato di:

- prendere atto dei principi di diritto contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 23 settembre 2021 e conseguentemente riconoscere che il vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione riguardo i beni già convenzionalmente in origine in diritto di piena proprietà, ovvero oggetto di successiva trasformazione del diritto di superficie (così precedentemente convenzionato) in diritto di piena proprietà (in virtù di Convenzione Integrativa ai sensi dell’art. 31 della L. n. 448/1998), è da intendersi decaduto per effetto dello scadere della durata della Convenzione, alla pari degli altri vincoli convenzionali di natura oggettiva e soggettiva;

- di stabilire che, per gli effetti di cui al punto precedente, ai fini dell'individuazione concreta della durata di ciascuna Convenzione, si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - riguardo le Convenzioni già dall'origine sottoscritte in diritto di piena proprietà si farà riferimento alla durata stabilita nella Convenzione medesima;
 - nei casi di Convenzione in diritto di proprietà ma quale trasformata poiché originariamente stipulata in diritto di superficie, la durata della Convenzione trasformata è stabilita in anni 20 (venti) quali derivanti dall'applicazione del comma 46, lettera a), dell'art. 31 delle L. 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., norma che a riguardo stabilisce la suddetta durata di 20 (venti) anni; detta durata è da computarsi diminuendo del tempo trascorso fra la data di stipulazione della Convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione dell'atto di trasformazione dal diritto di superficie in diritto di proprietà;

sempre in tale ultima deliberazione è stato conseguentemente modificato anche lo schema convenzionale (anche congiunto ad affrancazione) portante "Trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie, già concesso ex art. 35 comma 8 della L. 865/1971, su aree del P.d.Z. ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998 n. 448";

il testo attualmente in vigore dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare, prevede che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, possa avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione;

il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato in misura pari al 60% di quello determinato ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree e comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione;

resta nella discrezionalità dell'Assemblea Capitolina deliberare - oltre alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà - anche circa i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione, ed è esclusa, in ogni caso, la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione, secondo quanto previsto al comma 48 dell'art. 31, della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Considerato che

Roma Capitale, con i provvedimenti sopra citati, ha espresso il proprio intendimento programmatico di procedere alla progressiva cessione in diritto di proprietà riguardo la

totalità delle aree del primo e secondo P.E.E.P., di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167, già concesse in diritto di superficie, ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 35, ma subordinatamente, gradatamente e compatibilmente con il completamento e la definitività della procedura di acquisizione delle relative aree al patrimonio indisponibile capitolino e correlata definizione del bilancio dei costi sostenuti dell'Amministrazione per l'acquisizione delle aree di ciascun piano;

è stata valutata la convenienza economica al trasferimento della piena proprietà delle aree stesse, aumentando gli introiti derivanti dall'operazione nel più breve tempo possibile e che è anche interesse preminente dell'Amministrazione capitolina destinare tali somme soprattutto a realizzare e/o completare le opere di urbanizzazione previste nei P.E.E.P.;

inoltre, costituisce un indubbio interesse per l'Amministrazione capitolina promuovere ogni iniziativa per favorire una stabilizzazione del diritto all'abitazione dei cittadini romani mediante eliminazione progressiva del vincolo temporale-convenzionale dei 99 anni presente per la durata del diritto di superficie che, a sua volta, ne riduce via via anche la commerciabilità giuridica, ed in particolare la più facile mutuabilità del medesimo;

è anche indubbio interesse, per Roma Capitale, introitare in tempi brevi somme derivanti dalla cessione della piena proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie anziché mantenere, nella sola potenzialità di attivo del proprio patrimonio, le aree stesse, rinviando la possibilità di procedere all'accertamento delle suddette entrate alla scadenza dei 99 anni, tempo di durata del diritto di superficie, decorrenti dalla data di stipula della convenzione di costituzione di tale diritto reale;

operativamente, la cessione in piena proprietà del sedime su cui sorge ciascun edificio, tramite il procedimento di "Trasformazione dal diritto di superficie in diritto di piena proprietà", comporta quindi la "sostituzione" della convenzione originaria, stipulata tra la cooperativa/impresa ed il Comune di Roma, con una convenzione ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 46, in quanto:

- viene modificato il diritto reale di godimento che, diventando di piena proprietà, deve essere regolato con una nuova Convenzione di cui all'art. 8, commi 1 - 4 e 5 della L. n. 10 del 28 gennaio 1977, ora confluito nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- la durata della nuova convenzione viene fissata in anni 20, come previsto dal citato comma 46 alla lettera a, calcolati a partire dalla data di stipula della convenzione originaria;

nei suddetti provvedimenti, però, Roma Capitale ha sempre autonomamente posto, nell'ambito della propria discrezionalità anche amministrativa ed organizzativa, quale elemento dirimente per poter porre in "trasformazione" ulteriori piani di zona, l'avvenuta e definitiva acquisizione al patrimonio indisponibile di Roma Capitale di tutte le aree costituenti il singolo Piano di Zona e sempreché si sia provveduto al pagamento di tutte le indennità dovute per l'acquisizione medesima e quindi, avendo in sostanza già provveduto alla chiusura del "bilancio" del singolo piano sia sotto il profilo acquisitivo al patrimonio che sotto il profilo delle partite economico-finanziarie;

inoltre, dall'applicazione della citata deliberazione n. 10 dell'1 febbraio 2022, conseguono diretti effetti applicativi per cui, qualora siano oggetto di trasformazione in diritto di piena proprietà gli alloggi la cui convenzione originaria, oltrepassi i 20 anni gli alloggi stessi, in virtù e per effetto della trasformazione, saranno anche ritenuti automaticamente liberati (affrancati) da ogni vincolo riguardante il prezzo massimo di cessione e del canone di locazione con evidente deflazione del carico amministrativo riguardante le "affrancazioni";

allo stato attuale Roma Capitale ha completato una prima serie di ulteriori definitive acquisizioni al proprio patrimonio indisponibile di tutte le aree costituenti singoli piani di zona, anche avendo provveduto al pagamento di tutte le indennità dovute per l'acquisizione medesima e quindi avendo in sostanza già provveduto alla chiusura del "bilancio" del singolo piano sia sotto il profilo acquisitivo al patrimonio che sotto il profilo delle partite economico-finanziarie, il tutto come attestato e risultante negli specifici provvedimenti del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica indicati nella Tabella sottostante;

quindi tali 17 (diciassette) piani, di cui alla Tabella seguente, risultano ad oggi idonei ad esser posti in "trasformazione", essendo in linea con i criteri applicativi ed operativi già individuati dall'Organo Consiliare nei provvedimenti e contenuti sopra esposti:

Piano di Zona	Denominazione	Provvedimento
C19	Lunghezina 1	D.D. n. 145 del 3 agosto 1999
C2	Lunghezza	D.D. n. 141 dell'8 luglio 2002 e n. 1219 del 5 settembre 2019
C10	Malafede	D.D. n. 1781 dell'11 novembre 2004
D5	Romanina	D.D. n. 16 del 12 gennaio 2005
A5	Spinaceto 2	D.D. n. 1384 del 16 ottobre 2006
B41	Settecamini Casal Bianco	D.D. n. 982 del 18 giugno 2008
B38	Muratella	D.D. n. 1077 dell'1 luglio 2008
C20	Casal Fattoria	D.D. n. 558 del 9 aprile 2008
C22	Casale Nei	D.D. n. 704 del 12 maggio 2008
C23	Pisana Vignaccia	D.D. n. 807 del 29 maggio 2008
B29	Madonnetta II	D.D. n. 251 del 5 marzo 2010
C6	Tor Pagnotta	D.D. n. 617 del 5 giugno 2010 e n. 408 del 9 maggio 2011
B44	Torresina 2	D.D. n. 653 del 5 luglio 2011 e n. 186 del 5 febbraio 2020
B4	Castelverde	D.D. n. 1265 del 12 agosto 2014
B51	Via Ponderano	D.D. n. 428 del 23 marzo 2015
B49	Pian Saccoccia	D.D. n. 1475 del 3 novembre 2015
B5	Rocca Fiorita	D.D. n. 1280 del 5 settembre 2019

Alla luce di quanto sopra, risulta opportuno e conveniente, sia per l'Amministrazione e sia per i singoli cittadini, titolari di alloggi e relative pertinenze ed accessioni, attualmente in regime di proprietà superficiaria nei piani di zona sopra indicati, poter procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà mediante "sostituzione" della convenzione originaria stipulata tra la cooperativa/impresa ed il Comune di Roma con una convenzione ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 46, la quale:

- modifichi la natura giuridica del diritto reale di godimento che, diventando di piena proprietà, sarà regolato da una nuova Convenzione di trasformazione - sostituzione anche ai sensi dell'art. 8, commi 1 - 4 e 5 della L. n. 10 del 28 gennaio 1977, ora confluito nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- la durata della nuova convenzione in diritto di piena proprietà verrà fissata in anni 20, come previsto dal citato comma 46, alla lettera a), calcolati con sostanziale decorrenza dalla data di stipula della convenzione originaria;

il corrispettivo economico da applicarsi per ciascuna fattispecie non potrà che essere calcolato con applicazione integrale del metodo di calcolo di cui al comma 48 dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando quanto disposto dal comma 49 del medesimo articolo.

Atteso che

in data 14 dicembre 2022 il Direttore della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 del TUEL, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: F. Mazzenga;

in data 14 dicembre 2022 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato, ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta.

Il Direttore

F.to: G. Gianfrancesco;

in data 19 dicembre 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti VIII – Urbanistica e I – Bilancio, nella seduta congiunta del 21 marzo 2023, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

la L. n. 167/1962;

la L. n. 241/1990;

la L. n. 865/1971;

la L. n. 106/2011;

il D.Lgs. n. 267/2000;

la L. n. 549/1995 come modificata ed integrata dalla L. n. 662/1996, dalla L. n. 448/1998 e da ultimo dalla L. n. 51/2022;

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

la L. n. 24 del 17 agosto 1990;

le vigenti norme del Codice civile;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di autorizzare la cessione in diritto di piena proprietà delle aree nei Piani di Zona di cui alla L. 18 aprile 1962 n. 167 ed elencati alla successiva Tabella A - aree già concesse in diritto di superficie, ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 35 - e ciò mediante trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con le modalità e regole, anche a carattere soggettivo ed oggettivo, di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31 commi da 45 a 49;
2. di confermare la possibilità di cessione, in piena proprietà e nel medesimo regime di cui alla legge di riferimento più volte citata e della presente deliberazione, delle aree di cui alla successiva Tabella B, aree già in precedenza poste in trasformazione dall'Amministrazione in virtù dei provvedimenti richiamati in premessa;
3. di stabilire che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà verrà concretizzata mediante "sostituzione" della convenzione originaria stipulata tra la cooperativa/impresa ed il Comune di Roma/Roma Capitale mediante la sottoscrizione di nuova convenzione - ciascuna redatta e formalizzata secondo i moduli in uso presso le strutture capitoline - ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 46, ove:

- si modificherà la natura giuridica del diritto reale di godimento e conseguentemente trasformerà-sostituirà il precedente rapporto convenzionale anche ai sensi dell'art. 8, commi 1 - 4 e 5 della L. n. 10 del 28 gennaio 1977, ora confluito nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - la durata della nuova convenzione in diritto di piena proprietà verrà fissata in anni 20, come previsto dal citato comma 46 alla lettera a) calcolati con sostanziale decorrenza dalla data di stipula della convenzione originaria;
4. di stabilire, al fine di incrementare con cadenza annuale il numero dei piani di zona da proporre in trasformazione, che i competenti Uffici del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, ove possibile, completino sollecitamente le relative procedure acquisitive ed economico-finanziarie anche emanando i rispettivi provvedimenti attestanti ciò;
5. di stabilire l'abrogazione di ogni disposizione contraria o incompatibile con quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Tabella A Nuovi Piani di Zona in trasformazione		Tabella B Piani di Zona già in trasformazione	
Piano di Zona	Denominazione	Piano di Zona	Denominazione
C19	Lunghezzina 1	10V	Acilia
C2	Lunghezza	C14	Casal Boccone
C10	Malafede	D4	Casale del Castellaccio
D5	Romanina	23	Casilino
A5	Spinaceto 2	11V	Dragoncello
B41	Settecamini Casal Bianco	38	Laurentino
B38	Muratella	53	Palocco
C20	Casal Fattoria	5	Serpentara II
C22	Casale Nei	46	Spinaceto
C23	Pisana Vignaccia	47-48	Tor De Cenci
B29	Madonnetta II	C1	Torraccia
C6	Tor Pagnotta	B32	Torresina
B44	Torresina 2	80	Torvecchia II
B4	Castelverde	6	Val Melaina
B51	Via Ponderano		
B49	Pian Saccoccia		
B5	Rocca Fiorita		

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Carpano, Erbaggi e Mussolini.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Converti, Corbucci, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Parrucci, Stampete, Tempesta e Trabucco.

La presente deliberazione assume il n. 111.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 giugno 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 luglio 2023.

Li, 27 giugno 2023

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani